Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **1216**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 98, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico chimico fisico sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

meccanismi di reazione in chimica inorganica;

esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1217**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica e tecnologia del vetro.

Nell'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

zoologia dei vertebrati.

Nell'art. 125, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

elettrofisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1218**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazional nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 75 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica per l'indirizzo organico-biologico è inserito l'insegnamento di « chimica dei composti eterociclici ».

Art. 76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono inseriti i seguenti insegnamenti:

chimica dei composti eterociclici;

analisi chimica cromatografica.

Art. 79 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è inserito l'insegnamento di « fisica degli stati condensati ».

Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono inseriti i seguenti insegnamenti:

biologia marina;

didattica naturalista e biologica.

Art. 91 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è inserito l'insegnamento di « ecologia ed etologia animale ».

Art. 92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

geopedologia;

paleontologia stratigrafica;

petrografia del sedimentario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1219**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 155, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della seconda facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 155. — Il numero degli iscritti è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di duecentocinquanta per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 213

Articolo unico

Art. 25 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è incluso l'insegnamento di « applicazioni aziendali della elaborazione automatica dei dati ».

Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento di « principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1220.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

LEGGE 11 maggio 1984, n. **134.**

Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma dei carabinieri, con la relativa documentazione, può essere presentata alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1984, n. 135.

Modificazione alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078, riguardante l'istituzione presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonchè di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 87, con il quale, tra l'altro, sono state fissate le dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo speciale delle ragionerie provinciali dello Stato, con decorrenza 1° gennaio 1981;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 222, con il quale viene disposto che « i dipendenti con qualifica di direttore generale, rivestita negli enti soppressi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali dello Stato, ai dirigenti superiori delle amministrazioni statali »;

Considerato che quanto disposto dal precitato art. 2 assume rilievo, in relazione al personale proveniente dagli enti disciolti assegnato alla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore e della 8ª qualifica funzionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla parziale modifica delle dotazioni organiche delle qualifiche del personale del ruolo speciale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato fissate dall'anzidetta tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078, per i motivi citati nelle premesse, viene così modificata:

TABELLA *A*

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Personale amministrativo

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Direttore generale ente di 2° livello	Dirigente generale livello C	3
Direttore generale ente di 3° livello Dirigente superiore	Dirigente superiore	5
Dirigente	Primo dirigente	11
Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate Collaboratore con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica	8ª qualifica funzionale	3
Segretario capo Segretario principale con 13 anni di anzianità nella carriera Assistente coordinatore Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica	7ª qualifica funzionale	16
Assistente Segretario	6ª qualifica funzionale	11
Coadiutore superiore Coadiutore principale con 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica	5ª qualifica funzionale	9
Archivista dattilografo Coadiutore	4ª qualifica funzionale	8
Commesso capo Commesso livello differenziato Commesso con 8 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	3
Commesso	2ª qualifica funzionale	1

Personale tecnico

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Collaboratore tecnico	7ª qualifica funzionale	1
Assistente tecnico	6ª qualifica funzionale	3
Operatore tecnico 8ª classe stipendiale	5ª qualifica funzionale	1
Operaio specializzato	4ª qualifica funzionale	1
Operaio qualificato Commesso capo o qualifiche equiparate Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	3
Agente tecnico	2ª qualifica funzionale	2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1984
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 200

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 aprile 1984.

Determinazione della tassa d'ingresso al compendio immobiliare denominato « Villa Lante » di Bagnaia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1317, modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980 sulla costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1981, di variazione alla costituzione del predetto comitato;

Visto l'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 512, che estende le competenze del comitato medesimo anche ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato non compresi nella tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1983, con il quale veniva fra l'altro istituita la tassa d'ingresso per gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato elencati nell'allegato « *C* »;

Visto il verbale del comitato in premessa, relativo alla seduta del 27 marzo 1984, in cui è stato deliberato a maggioranza la modifica della tassa di ingresso al compendio immobiliare « Villa Lante » di Bagnaia comprendente le Fontane, il Giardino all'Italiana, la Villa (edificio) e il Parco, fissata in L. 1.000 complessive;

Considerato che la modifica non comporta variazione nell'ammontare della tassa medesima di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1983;

Decreta:

La tassa d'ingresso per il compendio immobiliare denominato « Villa Lante » di Bagnaia (Viterbo) è fissata in L. 1.000 (mille) per l'accesso alle Fontane, al Giardino all'Italiana ed all'edificio della Villa.

E' consentito il libero ingresso solo per il parco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1984

Il Ministro: GULLOTTI

(2516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 aprile 1984.

Riconoscimento della indicazione geografica « Colli della Toscana centrale » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica « Colli della Toscana centrale » per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste della regione Toscana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 30 dicembre 1983;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica « Colli della Toscana centrale » per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola « Colli della Toscana centrale ».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nelle province di Siena, Firenze, Pistoia e Arezzo e risulta delimitata come appresso:

« Il confine partendo dalla Vetta alle Croci in provincia di Firenze segue in direzione est i limiti dei comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Reggello, che rimangono così compresi per l'intero territorio nella zona di produzione. Il confine quindi entra in provincia di Arezzo e segue all'esterno i limiti comunali di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Capolona, Arezzo fino al suo incontro con la strada statale n. 73. Da questo punto, lungo la strada statale n. 73 fino alla località Palazzo e quindi la strada per Castiglion Fiorentino il confine incontra di nuovo il limite del comune di Arezzo che segue fino alla strada statale n. 71 e lungo questa raggiunge la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza del capoluogo.

Da questo punto prosegue lungo il confine della zona di produzione del vino bianco Vergine della Val di Chiana in direzione ovest fino al suo incontro con la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza di Badia al Pino. Prosegue lungo la ferrovia in direzione sud e si immette sul confine del comune di Chiusi in prossimità del suo incontro con quello di Cetona. Segue questo ultimo in direzione sud. In prossimità di Piazze si immette sulla strada per S. Casciano dei Bagni e quindi lungo la strada statale n. 321 in direzione nord torna ad immettersi sul limite del comune di Cetona. Da questo punto in direzione nord raggiunge il limite del comune di Chiusi, Chianciano e Montepulciano fino alle sorgenti del torrente Tresa che discende fino alla strada di Pienza dove si immette sulla strada statale n. 146 che segue verso ovest fino al confine di S. Quirico d'Orcia e quindi sempre nella stessa direzione lungo questo nuovo limite fino al suo incontro con il confine di Montalcino. Da questo punto il confine segue in senso orario il limite di Montalcino e quindi il lato est dei comuni di Murlo, Sovicille, Casole d'Elsa, S. Gimignano. All'incrocio del confine della provincia di Pisa il confine si immette in direzione nord sulla strada di Volterrana fino al Castagno da dove discende il torrente Egola fino al confine della provincia di Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello del comune di Fucecchio. Segue tale limite fino alla strada Empoli-Fucecchio, raggiunge quest'ultimo e si immette sulla via Francesca, oltrepassa Pieve e Nievole e lungo il limite di tale comune in direzione nord segue il limite di Serravalle Pistoiese e da questo punto si identifica con quello della zona di produzione del vino Chianti fino ad incontrare, in località Casa Faia il confine di Quarrata. Segue quest'ultimo in direzione sud-est per incontrare nell'ordine i limiti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Carmignano, Lastra a Signa, Scandicci; quindi in direzione nord, Firenze, Sesto Fiorentino. Percorso tutto il limite nord del comune di Sesto Fiorentino il confine raggiunge il limite nord del comune di Fiesole e lungo questo il punto di partenza di Vetta Le Croci ».

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola « Colli della Toscana centrale » può essere completata dal nome delle menzioni aggiuntive sottoelencate:

Bianco;

Rosso;

Rosato;

Vinsanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2404)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 aprile 1984.

Inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 5 febbraio 1979 all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale di circolo « E.S. Macchi » di Varese.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale del 5 febbraio 1979 con il quale l'ospedale di circolo « E. S. Macchi » di Varese è autorizzato ad effettuare le attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del 20 aprile 1983 con la quale il presidente dell'ospedale di Varese chiede l'inclusione nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 5 febbraio 1979 all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

L'inclusione nell'équipe preposta alle operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, autorizzata con decreto ministeriale del 5 febbraio 1979 dei seguenti sanitari:

Bernacchi dott. Paolo, assistente urologo della divisione di urologia dell'ospedale di Varese;

Marconi dott. Alberto, assistente urologo della divisione di urologia dell'ospedale di Varese;

Pozzi dott. Emilio, assistente urologo della divisione di urologia dell'ospedale di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1984

Il Ministro: DEGAN

(2488)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 aprile 1984.

Subingresso della S.p.a. ANIC nel godimento delle concessioni di autonomia funzionale della società « Sarda industria resine » nel porto di Porto Torres.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1965 concernente la concessione di autonomia funzionale alla società « Sarda industrie resine » per il costruendo pontile in Porto Torres;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1969, concernente la concessione di autonomia funzionale alla società « Sarda industrie resine » per il costruendo secondo pontile di Porto Torres;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, in legge 5 febbraio 1982, n. 25;

Vista la domanda presentata dalla S.p.a. ANIC (società del gruppo ENI) intesa ad ottenere il subingresso nelle concessioni di autonomia funzionale sopraindicate;

Decreta:

E' consentito alla S.p.a. ANIC (società del gruppo ENI) il subingresso nelle concessioni di autonomia funzionale, di cui alle premesse, con la facoltà di servirsi, a bordo e a terra, di personale alle proprie dirette dipendenze per la esecuzione di tutte le operazioni portuali, di cui all'art. 108 del codice della navigazione, che verranno effettuate a favore della società medesima e delle società collegate del gruppo ENI.

Roma, addì 9 aprile 1984

Il Ministro: CARTA

(2517)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1984, n. **136.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di Monza della congregazione figlie di Cristo Re », in Monza.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di Monza della congregazione figlie di Cristo Re », in Monza (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 224

DECRETO 2 marzo 1984, n. **137.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Provincia settentrionale dei padri Sacramentini », in Ponteranica, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Provincia settentrionale dei padri Sacramentini », in Ponteranica (Bergamo). La provincia stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione consistente nei seguenti immobili situati nei sottoelencati comuni: in comune di Ponteranica (Bergamo): complesso di edifici con annessi terreni; in comune di Roncola (Bergamo): vari edifici e terreni, descritti nella perizia 30 aprile 1979 del geometra G. Paolo Rizzi e valutati complessivamente in L. 2.394.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; in comune di Casier (Treviso): complesso immobiliare costituito da vari fabbricati e terreni; in comune di Domegge di Cadore (Belluno): fabbricato con alcuni appezzamenti di terreni, descritti nella perizia giurata 29-31 maggio 1980 del geom. Rino Visentin e valutati complessivamente in L. 1.691.145.000 dagli uffici tecnici erariali di Treviso e Belluno, disposta dalla « Provincia italiana dell'istituto dei preti del SS.mo Sacramento », in Prato (Firenze), con atto pubblico 23 dicembre 1982, n. 449015 di repertorio, a rogito dott. Paolo Marinelli, notaio in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 225

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 10 maggio 1984:

Cardarelli Vittorio, notaio residente nel comune di Padova è trasferito nel comune di Pieve di Cadore, distretto notarile di Belluno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cecchettani Mario, notaio residente nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Vettori Antonio, notaio residente nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Mazzeo Alba, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Gentile Walter Eugenio, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Bordighera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Virgilio Sebastiano Filippo, notaio residente nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Ippolito Salvatore, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Tassitani Farfaglia Giovanni, notaio residente nel comune di Camposampiero, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Campodarsego, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Sante Giorgio, notaio residente nel comune di Trento, è trasferito nel comune di Este, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Anderlini Leonello, notaio residente nel comune di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gibboni Francesco, notaio residente nel comune di Ferrandina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Di Caprio Vincenzo, notaio residente nel comune di Arienzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Casapulla, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Garofalo Gianni, notaio residente nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Borghero Franco, notaio residente nel comune di Vignale Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, con l'anzidetta condizione;

Montemagno Vincenzo, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Caltagirone, con l'anzidetta condizione;

Borro Fiorella, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cavallermaggiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cignetti Pierluigi, notaio residente nel comune di Tavagnasco, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea, con l'anzidetta condizione;

Ravani Emma Maria, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Brezzi Rodolfo, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Samarate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Donati Roberto, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, con l'anzidetta condizione;

Colangelo Salvatore, notaio residente nel comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, con l'anzidetta condizione.

(2562)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1982 al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 30 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-S. Cristoforo, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, con sede in Milano e stabilimento in Novara, ora « Novara Filati S.p.a. », è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, con sede in Milano e stabilimento in Novara, ora « Novara Filati S.p.a. », è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, con sede in Milano e stabilimenti in Clusone (Bergamo), Campione del Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 3 giugno

1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galvani porcellane di Pordenone, è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Pordenone-Torre, è prolungata al 24 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno, stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sampas S.p.a., con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sampas S.p.a., con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AF Impianti, con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AF Impianti, con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 22 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsolfuro, con sede e stabilimento in Pavia, ora Chimica del Friuli S.p.a., stabilimento di Pavia, è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 18 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Milano e stabilimento in Venaria, frazione Altessano (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenteria Campana, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni Toscana Gomme, con sede e stabilimento in Robbio (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagi, con sede in Milano e stabilimenti in Cilavegna, Mede Lomellina, Polasto, Motta Visconti, Rosate e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Milano e stabilimenti in Lissona (Milano) e Caravaggio (Bergamo), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massoni, con sede e stabilimento in Stradella, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivis, con sede e stabilimento in Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), è prolungata al 20 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sait Abrasivi, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno e Savonara (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ufema, con sede e stabilimento in Groppello Cairoli (Pavia), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Salcap, con sede e stabilimento in Grone, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Legnanese, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 25 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellana Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Milano-Lambrate, è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.C.I. - Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.C.I. - Pozzi Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria e stabilimento in Cavaria-Caviello (Varese), è prolungata al 30 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gnutti - Divisione macchine transfer, con sede e stabilimento in Ospitaletto (Brescia), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siad - Macchine impianti, con sede e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MAG - Macchine agricole generali di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 16 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industriali, in Torino, è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastin, con sede e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia), è prolungata al 27 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cederna, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Roma, è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria refrattari Salvi e C., con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brembana, con sede e stabilimento in Valbrembo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria refrattari Salvi & C., con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla MAG - Macchine agricole generali, in Palermo, è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gnutti - Divisione macchine transfer, sede e stabilimento in Ospitaletto (Brescia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia di Foggia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Salcap S.p.a., con sede e stabilimento in Grana, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2472)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma di autorizzazione alla società « Deloitte, Haskins e Sells S.n.c. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 27 aprile 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Deloitte, Haskins e Sells Società civile », con sede in Lussemburgo, alla società « Deloitte, Haskins e Sells S.n.c. », in Milano.

(2441)

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali fiduciari di Mantova » all'istituzione di una succursale in Suzzara del proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1984 la S.p.a. « Magazzini generali fiduciari di Mantova », in Mantova, viale Monsignor Luigi Martini, 27, è stata autorizzata ad istituire una succursale del proprio magazzino generale in Suzzara (Mantova), viale Lombardia numeri 1/A, 1/B, 1/C.

(2442)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Bartolini sud, in Bari

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984 la riscossione del carico tributario di L. 277.758.283 dovuto dalla S.r.l. Bartolini sud è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'efficacia del decreto resta condizionata alla prestazione di idonea garanzia da parte della società richiedente entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Bari. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2444)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi dell'11 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1706,50	1706,50	1706,50	1706,50	—	1706,75	1707 —	1706,50	1706,50	1706,50
Marco germanico	615,70	615,70	615,70	615,70	—	615,70	615,70	615,70	615,70	615,70
Franco francese	200,45	200,45	200,70	200,45	—	200,44	200,43	200,45	200,45	200,45
Fiorino olandese	547,94	547,94	548 —	547,94	—	547,45	547,85	547,94	547,94	547,44
Franco belga	30,25	30,25	30,2250	30,25	—	30,24	30,239	30,25	30,25	30,25
Lira sterlina	2357,40	2357,40	2361 —	2357,40	—	2357,60	2358 —	2357,40	2357,40	2357,40
Lira irlandese	1891,80	1891,80	1893 —	1891,80	—	1891,55	1891,30	1891,80	1891,80	—
Corona danese	168,42	168,42	168,40	168,42	—	168,43	168,45	168,42	168,42	168,42
E.C.U.	1379,45	1379,45	1380,50	1379,45	—	1379,47	1379,50	1379,45	1379,45	1379,42
Dollaro canadese	1316,25	1316,25	1317 —	1316,25	—	1316 —	1315,75	1316,25	1316,25	1320,40
Yen giapponese	7,404	7,404	7,47	7,404	—	7,40	7,40	7,404	7,404	7,44
Franco svizzero	746,54	746,54	747 —	746,54	—	746,57	746,60	746,54	746,54	746,54
Scellino austriaco	87,675	87,675	87,63	87,675	—	87,63	87,60	87,675	87,675	87,67
Corona norvegese	217,43	217,43	217,50	217,43	—	217,53	217,64	217,43	217,43	217,43
Corona svedese	210,15	210,15	210,20	210,15	—	210,11	210,08	210,15	210,15	210,15
FIM	292 —	292 —	292,25	292 —	—	292 —	292 —	292 —	292 —	—
Escudo portoghese	12,11	12,11	12,20	12,11	—	12,11	12,12	12,11	12,11	12,19
Peseta spagnola	11,015	11,015	11 —	11,015	—	11,01	11,005	11,015	11,015	10,95

Media dei titoli dell'11 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	50,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,700
» 6% » » 1970-85	95,800
» 6% » » 1971-86	91,550
» 6% » » 1972-87	86.850
» 9% » » 1975-90	89,250
» 9% » » 1976-91	86,100
» 10% » » 1977-92	86,700
» 12% (Beni Esteri 1980)	88,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	101 —
» » » 1-4-1981/86 16%	101 —
» » » 1-6-1981/86 16%	103,500
» » » 1-8-1982/84 19%	100,200
» » » TR 2,5% 1983/93	107,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,125
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,225
» » » » 1-11-1982/84	100,300
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,150
» » » » 1- 2-1983/85	100,125
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » » 1- 5-1983/85	100,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,350
» » » » 1- 1-1982/86	101,125
» » » » 1- 3-1982/86	101,625
» » » » 1- 5-1982/86	101,550
» » » » 1- 6-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1982/86	99,425
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	100,625
» » » » 1-12-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,4250
» » » » 1- 9-1983/86	99,450
» » » » 1-10-1983/86	99,400
» » » » 1- 1-1983/87	100,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,525
» » » » 1- 4-1983/87	100,425
» » » » 1- 5-1983/87	100,625
» » » » 1- 6-1983/87	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	100,175
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1-10-1983/88	100,125
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,450
» » » 18% 1- 1-1985	101,400
» » » 17% 1- 5-1985	101,350
» » » 17% 1- 7-1985	101,600
» » » 17% 1-10-1985	101,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1706,75	Lira irlandese	1891,55	Scellino austriaco	87,637
Marco germanico	615,70	Corona danese	168,435	Corona norvegese	215,535
Franco francese	200,44	E.C.U.	1379,47	Corona svedese	210,115
Fiorino olandese	547,895	Dollaro canadese	1316 —	FIM	292 —
Franco belga	30,244	Yen giapponese	7,402	Escudo portoghese	12,115
Lira sterlina	2357,70	Franco svizzero	746,57	Peseta spagnola	11,01

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 maggio 1984, n. 17.

Dichiarazione dei redditi 1984 - Ricezione delle dichiarazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alle intendenze di finanza
Al comando generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
Alla Associazione nazionale comuni d'Italia

Per opportuna conoscenza si trascrive il testo della comunicazione di servizio di pari data n. CI/1070 relativa all'oggetto trasmessa agli uffici delle imposte e ai centri di servizio di Roma e di Milano via terminale:

« Per la ricezione delle dichiarazioni dei redditi del c.a. si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 25 (prot. CI/1410) del 26 aprile 1982 e nelle comunicazioni di servizio n. CI/950 del 26 aprile 1983 e n. CI/807 del 5 aprile 1984.

Si ritiene opportuno rammentare che per una corretta protocollazione devono essere utilizzati i seguenti bollettari:

Mod. 108	- A	: per mod. 740;
Mod. 108	- A	: per mod. 740/Semplificato;
Mod. 108	- B	: per mod. 101;
Mod. 108	- C	: per i mod. 750, 760, 770, 770-*bis* e 770-*ter*, presentati ai centri di servizio di Roma e di Milano;
Mod. 8		: per mod. 750;
Mod. 8		: per mod. 760;
Mod. 8		: per mod. 770, 770-*bis* e 770-*ter*.

In ordine alle istruzioni sulla ricezione delle dichiarazioni e sull'invio degli atti agli uffici e ai centri di servizio si richiamano i punti 2/a e 2/b del cap. II della citata circolare n. 25 del 1982 tenendo presente che i mod. 740/Semplificati diretti agli uffici devono essere raggruppati in colli diversi da quelli contenenti i mod. 740 ordinari. Tale separazione deve essere osservata anche per la formazione dei sacchi dei modelli 740/S diretti ai centri di servizio.

I mod. 770-*ter* devono, invece, formare oggetto di un separato invio agli uffici e ai centri di servizio competenti secondo i criteri e i tempi indicati nella comunicazione di servizio n. CI/807 del 1984 sopraindicata.

Si fa presente che è consentita la presentazione della dichiarazione dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici agli uffici di rispettiva competenza secondo le modalità illustrate nelle istruzioni n. 5/CI/1320 del 5 aprile 1979 e nella circolare n. 25 del 1982.

Si rammenta in particolare che le amministrazioni devono presentare i mod. 101, 740/Semplificato e 740 ordinari dei propri dipendenti con elenchi distinti per ogni tipo di modello e che la presentazione deve essere effettuata agli uffici anche nel caso di modelli diretti ai centri di servizio di Roma o di Milano.

Si pregano gli uffici delle imposte compresi quelli della regione Lazio e della provincia di Milano, di trasmettere con la massima urgenza copia della comunicazione di servizio ai comuni del proprio distretto ».

* * *

Si allega, inoltre, copia delle istruzioni n. 5/CI/1320 del 5 aprile 1979, e della circolare n. 25 del 26 aprile 1982 per la parte relativa alla ricezione delle dichiarazioni presentate dai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

p. *Il Ministro*: MONACHESI

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE FINANZE

Circolare 26 aprile 1982, n. 25: Istruzioni di servizio - Dichiarazione dei redditi per l'anno 1981 - Istruzioni preliminari - Ricezione delle dichiarazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma e Milano
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Al comando generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Alla Associazione nazionale comuni d'Italia

(*Omissis*).

b) *Ricezioni delle dichiarazioni presentate dai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.*

Si richiamano le istruzioni contenute nella citata circolare n. 5/CI/1320 del 5 aprile 1979 (allegato 2) e si fa presente che per agevolare le amministrazioni e i comuni si consente che le dichiarazioni dei dipendenti domiciliati nella regione Lazio e nella provncia di Milano vengano presentate da parte degli uffici e amministrazioni riceventi agli uffici delle imposte anziché ai centri di servizio. Sarà quindi cura degli uffici imposte curarne la successiva consegna ai competenti centri di servizio.

ALLEGATO 2

Roma, 5 aprile 1979

Divisione 5
Prot. n. 5/CI/1320

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Al comando generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Alla Associazione nazionale comuni d'Italia

OGGETTO: **Istruzioni di servizio. Dichiarazioni dei redditi 1979. Istruzioni preliminari. Ricezione delle dichiarazioni.**

(*Omissis*).

b) *Ricezione delle dichiarazioni presentate dai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.*

Com'è noto la vigente disciplina legislativa, in un intento semplificativo ed agevolativo dei contribuenti nell'assolvimento dell'obbligo annuale della dichiarazione dei redditi, consente ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici di presentare le dichiarazioni stesse agli uffici di rispettiva appartenenza.

Circa l'individuazione degli enti pubblici che oltre allo Stato sono abilitati a ricevere le dichiarazioni dei propri dipendenti, come è stato chiarito in precedenti occasioni si ritiene che tali enti siano da identificarsi con quelli che abbiano con il personale dipendente rapporti di lavoro la cui cognizione, in caso di controversia, è riservata agli organi di giustizia amministrativa.

A tale interpretazione conduce sia l'espressione della norma che si indirizza allo Stato e agli « altri enti pubblici » con riferimento al rapporto di appartenenza dei rispettivi dipendenti, e quindi sostanzialmente ai rapporti di lavoro assunti a base del criterio interpretativo, sia l'esigenza di una precisa determinazione dei destinatari della norma stessa, atteso che la mancanza di sicura delimitazione comporterebbe gravi responsabilità tanto per i soggetti obbligati alla dichiarazione che per gli organismi i quali effettuassero una irrituale ricezione degli atti.

Aggiungasi che l'individuazione anzidetta degli enti interessati alla norma, nella complessa e multiforme tematica degli enti pubblici, risponde anche ad un elemento di inequivocabile conoscenza a disposizione del dipendente e dell'ente datore di lavoro.

Le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici, che potranno ricevere le dichiarazioni in parola esclusivamente nel periodo dal 1° al 31 maggio 1979, sono tenuti all'adozione dei più rigorosi accorgimenti perché la protocollazione delle dichiarazioni e dei Mod. 101 avvenga con apposizione sul margine superiore sinistro del modulo, nell'originale e nella copia relativamente al Mod. 740, del timbro dell'ufficio, della data di presentazione e del numero d'ordine di ricezione.

La trasmissione al competente ufficio delle imposte dirette delle dichiarazioni e dei Mod. 101 ricevuti dovrà essere effettuata, sotto la responsabilità dei capi ufficio, con separati elenchi nominativi (uno per i Mod. 740 e uno per i Mod. 101) redatti in duplice copia, di cui uno sarà restituito, vistato dall'ufficio delle imposte, in segno di ricevuta.

Il pubblico ufficio ricevente dovrà provvedere a smistare le dichiarazioni dei dipendenti, aventi eventualmente domicilio fiscale in comune compreso in un distretto di ufficio delle imposte diverso da quello in cui ha sede l'ufficio ricevente, trasmettendo, con plico raccomandato, tali dichiarazioni all'ufficio delle imposte competente per domicilio fiscale degli interessati.

La trasmissione delle dichiarazioni dagli uffici riceventi agli uffici delle imposte dirette dovrà avvenire entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni.

(*Omissis*).

Il Ministro: MALFATTI

(2587)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto presidenziale 14 settembre 1983 con il quale sono stati aggiunti altri titoli di studio a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983 concernente le norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 191;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina ad *ufficiale in servizio permanente effettivo;*

1) cinque posti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, suddivisi come segue:

specialità « costruzioni aeromeccaniche » posti 2
specialità « infrastrutture aeronautiche » » 1
specialità « elettronica » » 2

2) quattro posti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici;

3) sette posti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico appartenenti ai ruoli sopra indicati hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da quelle stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi ai concorsi per il ruolo ingegneri o per i ruoli chimici o fisici i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto. Detto limite è aumentabile:

di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente non venga superato il quarantesimo anno di età;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica:

a) se concorrenti per il ruolo ingegneri:

specialità « costruzioni aeromeccaniche »: laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale e meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, ovvero chimica, laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: meccanico, elettrico, chimico ed economico e organizzativo;

specialità « infrastrutture aeronautiche »: laurea in ingegneria civile o architettura, laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo idraulico, geotecnico, strutturale e urbanistico;

specialità « elettronica »: laurea in ingegneria elettronica o elettrotecnica, laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico organizzativo;

b) se concorrenti per il ruolo chimici:

laurea in chimica o in chimica industriale;

c) se concorrenti per il ruolo fisici:

laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

5) non siano stati riformati alla visita di leva;

6) siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo e abbiano una statura non inferiore a m 1,64.

A tal fine i concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (allegato 3).

Per tutti gli altri concorrenti, l'idoneità fisica e psico-attitudinale sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale;

7) i candidati che siano militari dell'Aeronautica militare (ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti in servizio), per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica (allegato 4).

Art. 4.

La domanda di ammissione, redatta e sottoscritta dal concorrente secondo il modello di cui all'allegato 2, in carta da bollo, dovrà essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, *non oltre* il trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata:

dalla copia dello stato di servizio non in bollo (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengano all'Aeronautica militare);

copia del foglio matricolare non in bollo (per sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo che non appartengano all'Aeronautica militare e per i candidati che siano stati riconosciuti abili arruolati dal consiglio di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare);

qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non fosse stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco;

dichiarazione di accettazione di nomina (allegato 5).

Per i militari dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo, la documentazione matricolare sarà acquisita d'ufficio (fatta eccezione per gli avieri in congedo che dovranno allegare alla domanda copia del foglio matricolare).

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o Corpi dello Stato hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza che provvederanno a far pervenire in duplice copia un dettagliato rapporto informativo.

I militari dell'Aeronautica militare in servizio dovranno presentare, nel termine sopra indicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della suddetta domanda all'ente di appartenenza che provvederà a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, entro quindici giorni dalla data di ricezione, i seguenti documenti:

fotocopia integrale delle schede valutative degli ultimi sette anni (o, se trattasi di ufficiali di complemento con un solo anno di servizio o in congedo, fotocopia integrale della scheda o delle schede redatte). Per i militari di truppa, un dettagliato rapporto informativo in duplice copia;

fotocopia integrale della parte prima del libretto personale aggiornato e della parte terza (indice dei modelli 3 Aeronautica militare) per gli ufficiali;

relazione conforme all'allegato 4 del bando di concorso.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

gli eventuali precedenti penali;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

l'eventuale possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militari di leva, la data di inizio e quella di collocamento in congedo);

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia (e possibilmente il numero telefonico). Lo stesso ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Ai concorrenti che abbiano superato con esito positivo le prove fisio-psico-attitudinali ed ai militari dell'Aeronautica militare che siano stati ammessi al concorso per aver riportato un punteggio non inferiore ai 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali di cui all'art. 3, punto 7), ne verrà data diretta comunicazione.

Gli stessi potranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, i documenti tra quelli sottoriportati, comprovanti l'eventuale possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data suddetta ed utili ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 8:

1) se partecipanti per il ruolo ingegneri:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autenticata oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso. Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale o certificato attestante il superamento degli esami del primo anno;

c) diploma di abilitazione all'esercizio della professione, in originale ovvero in copia autentica o certificato sostitutivo;

d) diploma del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

e) diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni ovvero in infrastrutture aeronautiche;

f) diploma della Scuola superiore delle poste e telecomunicazioni o certificato attestante il superamento degli esami del primo anno;

g) altri eventuali titoli di studio;

h) attestato comprovante il possesso di una libera docenza;

i) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-professionale presso le ferrovie dello Stato o gli enti dello Stato o l'industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

l) brevetti di pilotaggio di aerei militari o civili;

m) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

n) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

2) se partecipanti per il ruolo chimici e fisici:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso. Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione, in originale ovvero in copia autentica o certificato sostitutivo;

c) attestato comprovante il possesso di una libera docenza;

d) attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

e) altri titoli di studio, oltre a quello necessario per partecipare al concorso;

f) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

g) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

h) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

i) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Tutti i concorrenti potranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 6.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte:

1) per il ruolo ingegneri:

a) specialità « costruzioni aeromeccaniche »:

meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) specialità « infrastrutture aeronautiche »:

meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) specialità « elettronica »:
meccanica razionale;
comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata;

2) per il ruolo chimici:
chimica fisica ed inorganica;
chimica organica;

3) per il ruolo fisici:
matematica;
fisica.

Prove orali:

1) per il ruolo ingegneri:

a) specialità « costruzioni aeromeccaniche »:
meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) specialità « infrastrutture aeronautiche »:
meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) specialità « elettronica »:
comunicazioni elettriche;
elettronica applicata;

2) per il ruolo chimici:
chimica applicata;

3) per il ruolo fisici:
fisica.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

30 *luglio* 1984 *ore* 8:

« meccanica razionale » - per i concorrenti per il ruolo ingegneri;

« chimica fisica ed inorganica » - per i concorrenti per il ruolo chimici;

« matematica » - per i concorrenti per il ruolo fisici.

31 *luglio* 1984 *ore* 8:

« costruzioni meccaniche » - per i concorrenti per il ruolo ingegneri specialità « costruzioni aeromeccaniche »;

« tecnica delle costruzioni » - per i concorrenti per il ruolo ingegneri, specialità « infrastrutture aeronautiche »;

« comunicazioni elettriche » e/o elettronica applicata - per i concorrenti per il ruolo ingegneri specialità « elettronica »;

« chimica organica » - per i concorrenti per il ruolo chimici;

« fisica » - per i concorrenti per il ruolo fisici.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in un'applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sara estratto a sorte, a cura del candidato, quello da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza della stessa.

Pena l'esclusione dal concorso, è fatto assoluto divieto ai candidati di consultare trattati di qualsiasi genere, testi, pubblicazioni o raccolte di esercizi, non autorizzati dalla commissione a proprio giudizio insindacabile. Saranno, altresì, esclusi quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, di pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenete la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Per ciascuna prova d'esame, il punteggio sarà espresso in ventesimi. Saranno ammessi alle prove orali di concorso, i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

A cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, sarà data diretta comunicazione agli interessati circa il giorno e la sede di svolgimento delle prove orali.

Queste ultime non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presenteranno ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo e specialità, di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, saranno formate sommando:

1) *per il ruolo ingegneri:*

a) il punto di merito, ottenuto in ciascuna prova scritta, moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto di merito, ottenuto nella prova orale, moltiplicato per il coefficiente 4;

c) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110) e maggiorato di 10 punti per la « lode ».

Gli altri titoli, eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

20 punti per il diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

20 punti per il possesso della libera docenza;

20 punti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del G.A.r.a.t. *provenienti dall'Accademia aeronautica;*

20 punti per il superamento del corso di specializzazione elettronica presso il C.N.R., ovvero per i corsi di specializzazione in infrastrutture aeronautiche, ovvero per la seconda laurea se in ingegneria aeronautica o aerospaziale, dimezzando tale punteggio qualora risulti attuato il superamento dei soli esami relativi al primo anno di detti corsi;

20 punti per il superamento di ogni altro corso di specializzazione post-universitario a carattere biennale, oltre a quelli specificati al punto precedente;

10 punti per il diploma di specializzazione post-universitario in radiocomunicazioni, ovvero della Scuola superiore delle poste e delle telecomunicazioni, o di ogni altro corso di specializzazione post-universitario a carattere annuale oltre a quelli specificati in precedenza;

10 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quelle sopra menzionate ed a quella prevista per l'ammissione al concorso;

5 punti per il possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1 a 10 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

da 1 a 4 punti, complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *m*) ed *n*) del precedente art. 5, punto 1);

2) per il ruolo chimici e fisici:

a) il punto di merito, espresso in ventesimi, ottenuto in ciascuna prova scritta, moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto di merito, espresso in ventesimi, ottenuto nella prova orale, moltiplicato per il coefficiente 4;

c) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè 10/11 se originariamente riferito a 110) e maggiorato di 10 punti per la «lode».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti, in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

20 punti per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

20 punti per il possesso della libera docenza;

20 punti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del G.A.r.a.t. provenienti dall'Accademia aeronautica;

20 punti per il superamento di ogni corso di specializzazione post-universitario a carattere biennale, dimezzando tale punteggio qualora risultasse attuato il superamento dei soli esami relativi al primo anno;

10 punti per il superamento di ogni corso di specializzazione post-universitario a carattere annuale;

10 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella prevista per l'ammissione al concorso;

10 punti per l'attestato rilasciato da una Università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di discipline strettamente affini);

5 punti per il possesso del brevetto di pilotaggio di aeroplano, o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1 a 10 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonché del ruolo categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere h) ed i) del precedente art. 5, punto 2).

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati, rispettivamente, dalla procura e dalla pretura);

6) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) diploma originale di laurea o copia autenticata di esso, qualora il candidato abbia presentato, ai sensi dell'art. 5, il solo certificato attestante il conseguimento del titolo di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio dovranno trasmettere la documentazione direttamente al Ministero entro il termine perentorio sopra indicato.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nei limiti dei posti indicati all'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nei singoli ruoli e specialità non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti a concorso per una specialità del ruolo ingegneri non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti in essere messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria del ruolo e della specialità, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabiliti dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1984
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 82

Allegato 1 (*Omissis*).

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta filigranata in bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA.

Io sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente a . . . . (c.a.p. . . . provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . (tel. . . . .) appartenente al distretto militare (o in ser-

vizio) . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a . . posti tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo . . (specificare il ruolo e, per il ruolo ingegneri, anche la specialità) di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 17 maggio 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

di non aver precedenti penali ovvero: ha avuto i seguenti precedenti penali (indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . nell'anno . . con la votazione di .

di essere (o non) in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . (4);

di accettare, in caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

dichiaro di aver trasmesso sotto la stessa data copia della domanda di partecipazione al concorso (solo per i militari in servizio) al Comando di appartenenza come previsto dall'art. 4 del bando.

Allego i seguenti documenti:

titolo di studio;

dichiarazione — in carta semplice — di accettazione di nomina quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo . . . (e per gli ingegneri la specialità) allegato n. 5;

dichiarazione medica in carta semplice (per ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare);

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva.

Data, .

Firma . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . .

---

(1) Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita (per i militari indicare matricola, grado, ruolo e specialità).

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto agli obblighi di leva ed in caso affermativo, specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. Per tutti i militari specificare la durata e il periodo di servizio.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e, per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di corpo.

Allegati 3, 4 e 5 (*Omissis*).

(2565)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 9, in data 20 aprile 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.6 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Arcetri (Firenze);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.7 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Arcetri (Firenze);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.5 dell'11 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Arcetri (Firenze);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.113.3 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.113.4 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.130.5/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.84.2 del 21 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto del germoplasma - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.83.3 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.83.4 dell'11 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.130.4/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.111.7 del 31 dicembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sull'orticoltura industriale - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.84.3 del 31 dicembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto del germoplasma - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.113.6/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.2.6 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.84.11 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro per la tecnica frutticola - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.137.1 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ecologia e idrologia forestale - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.137.2 del 14 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ecologia e idrologia forestale - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.133.3 dell'11 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto Cemoter - Ferrara;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.133.4 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto Cemoter - Ferrara;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.121.11 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio cause deperimento e metodi conservazione opere d'arte - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.94.4/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per l'automazione navale - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.93.4/P dell'11 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.93.6 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto circuiti elettronici - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.93.5/P del 13 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.116.10 del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi di teoria dei sistemi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.115.9 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio telecomunicazioni spaziali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.114.6/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio ingegneria dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.114.7 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio ingegneria dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.114.8 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per l'ingegneria dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.89.4/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.12.33 dell'11 ottobre 1983 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto Motori - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.86.3 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno - Ponticelli (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.122.3/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche elettromagnetismo e componenti elettronici - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.122.4/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche elettromagnetiche e componenti elettronici Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.134.1 dell'8 novembre 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.135.3/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per le attività terziarie - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.135.4/P del 13 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per le attività terziarie - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.135.2/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per le attività terziarie - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.134.2 dell'11 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.90.7 del 31 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.95.3/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.96.6/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.152.2/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto gas ionizzati - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.121.5/P del 13 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche per l'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.121.6/P del 19 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto Ierem - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.85.2/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno - Ponticelli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.149.1/P del 17 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di agroselvicoltura - Porano (Terni);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.114.6/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi dei sistemi ed informatica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n: 307.98.2 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.98.1 del 23 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto ricerca impresa e sviluppo - Torino.

(2480)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di chirurgia plastica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di chirurgia plastica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(2539)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente del centro di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(2543)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (disciplina chirurgia generale) presso l'unità sanitaria locale n. 20.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (disciplina chirurgia generale) presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

(2540)

Concorso a due posti di assistente psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 46

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente psichiatra presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(2541)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227